

RG n. 1654/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Campobasso, in persona del giudice dott.ssa Elena Quaranta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in appello, iscritta al n. 1654/2016 R.G.,

TRA

COMUNE DI CAMPOBASSO (P.I. X), in persona del Sindaco pro-tempore A. B. rappresentato e difeso - in virtù di determinazione dirigenziale n. 2073 del 22/09/2015 e da mandato in calce del presente atto con autentica autografa e con autentica digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e dell'art.10 d.P.R. 123/2001 - congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Matteo Iacovelli (X) e Elisabetta Di Giovine (X) dell'Avvocatura comunale (X al quale si vorranno fare le notificazioni e le comunicazioni; Fax. X), presso il quale in Campobasso, Palazzo di Città, Piazza Vittorio Emanuele n.29, elettivamente domicilia,

contro

P. S. (c.f. X) con avv.to Franco Lucia (c.f. X), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marisa Fratangelo sito in Ferrazzano (Cb) alla c.da Taverna n. 22

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 310/2015 il Giudice di Pace di Campobasso ha condannato il Comune di Campobasso al pagamento della somma di euro 750,00 oltre interessi legali in favore di P. S. a titolo di risarcimento del danno cagionato al motoveicolo dell'attore in conseguenza della caduta del figlio del P. il quale, mentre viaggiava a bordo del ciclomotore di proprietà del padre, perdeva il controllo a causa di una macchia d'olio sull'asfalto, proveniente da un cassonetto dei rifiuti posizionato in una strada cittadina.

Il Comune ha interposto appello deducendo che dall'istruttoria svolta era emerso che il sinistro si era verificato a causa della presenza sul manto stradale di una macchia di olio proveniente da due cassonetti dei rifiuti presenti sul luogo e, quindi, non per un difetto strutturale della strada ma per una situazione provocata da terzi e che l'attore non aveva provato che tra l'insorgere della situazione di pericolo ed il sinistro fosse decorso un tempo tale da consentire l'intervento dell'Ente. Ha, altresì, dedotto l'erronea determinazione del quantum del risarcimento in quanto operata sulla base delle sole fatture prodotte dalla controparte.

L'appellato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello.

All'udienza del 9.3.2017 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.

L'appello è fondato.

In materia di responsabilità ex art 2051 cod civ va, in adesione ai principi enunciati dalla Suprema Corte (cfr, tra le altre Cass. 15042/2008) rilevato che il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli utilizzatori del bene. La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c, presenta, pertanto, un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'Ente gestore. Le peculiarità della responsabilità del custode di beni demaniali vanno, in particolare, individuate nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza. In tale seconda ipotesi, la selezione dei rischi addossabili all'Ente va compiuta tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito, sicché l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, va qualificato come fortuito il fattore di pericolo, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicito le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Nel caso di specie è emerso, in modo non controverso, che la caduta del ciclomotore è stata cagionata non da un difetto strutturale della strada ma dalla presenza sull'asfalto di olio proveniente da un cassonetto dei rifiuti.. E', pertanto, provata l'esistenza di nesso causale tra il danno e l'insidia presente sulla strada comunale ma è provato che l'Ente non avesse avuto conoscenza di tale situazione e deve, anzi, ragionevolmente concludersi che la macchia d'olio sull'asfalto si fosse creata non molto tempo prima del sinistro, sì da escludersi che la situazione di pericolo fosse insorta in un tempo tale da consentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla. Va, al riguardo, rilevato che è incontestato tra le parti che il sinistro è accaduto intorno alle 10:30 e che lo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti avviene nelle prime ore del mattino. Vi è in atti una nota della S. (società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti) in cui detta società, invitata dal Comune, dopo l'incidente per cui è causa, a relazionare sui fatti, ha rappresentato all'Ente di non avere ricevuto alcuna segnalazione della presenza di olio, dai suoi operatori o da utenti. Il Comune, quindi, certamente non era stato informato dalla società affidataria della raccolta rifiuti della presenza di olio sul manto stradale ed è, altresì, ragionevole concludere che l'olio sia stato gettato nel cassonetto dopo che gli operatori ecologici avessero proceduto allo svuotamento dello stesso in quanto se esso fosse già stato presente gli operatori lo avrebbero segnalato.

Le riferite circostanze di tempo fanno sì che il danno sia, nel caso in esame, derivato da comportamenti estemporanei di terzi, non conosciuti e non conoscibili dal custode, non essendo razionalmente esigibile un controllo continuo di tutto il territorio cittadino.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata la domanda risarcitoria va rigettata.

Le spese del doppio grado possono compensarsi per un terzo stante un certo margine di controvertibilità nella questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 310/15, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da P. S. nei confronti del Comune di Campobasso
- 2) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna P. S. al pagamento in favore del Comune di Campobasso della restante frazione, frazione che liquida, per il primo grado, in euro

450,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in euro
320,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Campobasso, 21.8.2017

Il Giudice
Elena Quaranta

CASSAZIONE.net